

REGOLAMENTO

per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione di opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: disciplina regolamentare e contrattuale

Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi speciali, art. 92 del D. Lgs. 163/2006 in sede di contrattazione decentrata e s. m. ed i., in funzione delle attività e dei ruoli operativi connessi all'attività relativa ad opere pubbliche e di atti di pianificazione.

Articolo 2: definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per "Legge" il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s. m. ed i.;
- Per "Regolamento Generale" il D.P.R. n° 207/2010 e s. m. ed i.;
- Per "compenso incentivante" la somma di cui all'art. art. 92 del Decreto Legislativo n°163/2006 ;
- Per "Ente" l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia;
- Per "Responsabile", il Responsabile Unico del Procedimento art. 10 del Decreto Legislativo n°163/2006 e s. m. ed i.

Articolo 3: ambito oggettivo d'applicazione

Le disposizioni si applicano al personale dipendente di qualsiasi livello, anche di qualifica dirigenziale, che svolge progettazione e/o altre attività previste negli articoli seguenti, in relazione alle competenze e capacità professionali riconosciute e tali da assicurare un apporto qualificato al raggiungimento dell'obiettivo indicato dall'Amministrazione dell'Ente.

Articolo 4: affidamento incarichi

Il Direttore dell'Azienda, mediante delibera o determinazione dirigenziale, affida al Tecnico individuato l'incarico necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti programmatici e nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle priorità prestabilite.

Articolo 5: spesa per compenso incentivante

La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali - CCNL - in data 1 aprile 1999 e s. m. ed i.;

Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 92, commi 5 e 6, della "Legge".

Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante", comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi comprensive degli oneri contributivi ed assicurativi per la parte dovuta dall'Ente (cosiddetti "oneri riflessi").

La quota di compenso incentivante annuo spettante a ciascun dipendente non può superare il limite massimo della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente stesso e ragguagliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità, eventuale indennità di posizione ed indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.

Articolo 6: criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

Il "compenso incentivante" compete al personale dell'Ente" per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92 della "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo

stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.

Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

L'Ente" provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla "Legge" e dal "Regolamento generale"

Articolo 7: "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici

Una somma non superiore al 2% per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso incentivante", per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92 comma 5, della "Legge".

Il "compenso incentivante" è ripartito, in particolare, fra il "Responsabile" ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

La misura del "compenso incentivante" si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le percentuali stabilite dal presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il Responsabile del competente Settore Tecnico, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti del settore nelle sue componenti tecniche e/o amministrative beneficiari e la misura del compenso incentivante, secondo le tabelle allegata al presente atto.

Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 92, comma 5, della "Legge".

Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 132, della "Legge".

Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il "compenso incentivante" è corrisposto solo per le attività già espletate.

Nel caso di affidamento di incarichi esterni di progettazione verrà comunque riconosciuta la quota di spettanza di ciascuna delle figure professionali indicate nella tabella, in relazione all'attività svolta dal personale incaricato dall'Amministrazione, fermo restando i compiti e le responsabilità di ciascuna figura.

La liquidazione delle somme spettanti al "Responsabile" e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto/perizia e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori.

La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'Ente.

La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo, ai coordinatori della sicurezza per l'esecuzione dei lavori e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 8: criteri di calcolo del compenso incentivante

Le quote di incentivo sono articolate con la graduazione della tabella seguente:

Tabella 1

a) interventi di maggior complessità:	Percentuale
- importo fino a 774.685,00 euro a base di gara	2.00
- importo oltre i 774.685,00 euro a base di gara	1.87
b) interventi di minor complessità:	Percentuale
- importo fino a 774.685,00 euro a base di gara	1.80
- importo oltre i 774.685,00 euro a base di gara	1.87

Suddivisione dell'incentivo tra le diverse fasi funzionali del procedimento e tra le diverse figure professionali del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica:

Tabella 2

Attività e/o prestazioni	Perc. %
Responsabilità del procedimento:	25
Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)	15
Collaboratori del R.U.P.	10
Progettazione:	40
Progettista/i	20
Collaboratori del/i progettista/i	5
Incaricato del piano di sicurezza	15
Direzione lavori:	35
Direttore dei lavori	20
Collaboratore del D.L.	10
Collaudatore	5
Totale	100.0

Casi particolari di variazione delle percentuali di ripartizione del compenso incentivante:

qualora tutte le fasi di progettazione vengano affidate all'esterno, le percentuali verranno così variate:

Tabella 3

Attività e/o prestazioni	Perc. %
Responsabilità del procedimento	25
Verifica del progetto	10
Collaboratori del R.U.P.	10

La quota parte dell'incentivo relativo all'attività di progettazione viene modulata in funzione dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo) assegnando maggior peso alle progettazioni di tipo definitivo ed esecutivo in considerazione della maggior responsabilità professionale connessa alle prestazioni da espletare come indicato nella tabella seguente:

progetto preliminare	25%
progetto definitivo	40%
progetto esecutivo	35%
TOTALE	100%

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno computati, ai fini della ripartizione della tabella soprastante, per le fasi di progetto definitivo-esecutivo applicando le rispettive percentuali, ovvero pari alla aliquota del 75%.

L'attività di progettazione potrà essere assistita da prestazioni specialistiche esterne, quali a titolo d'esempio: calcoli strutturali delle opere in cemento armato o metalliche, calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici o rilievi topografici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nel Settore Tecnico o che, a giudizio del Responsabile del Servizio, non

possono essere svolti contestualmente con i carichi di lavoro relativi all'attività ordinaria, che dovrà essere in ogni caso garantita.

Articolo 9: cause di esclusione del "compenso incentivante"

Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":

a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), della "Legge", fatta sempre salvo il diritto dell'"Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 della "Legge";

b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato per cause dipendenti da negligenza o non corretta organizzazione del lavoro;

c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.

Articolo 10: Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m. ed i. l'Ente provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall'articolo 111 del D.Lgs. 163/06 e s.m. ed i.

Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.

L'Ente provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori,

assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici e atti di pianificazione.

E' inoltre a carico dell'Ente la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 e s. m. ed i. resesi necessarie in corso di esecuzione.

Qualora l'Ente disponga di procedere alla verifica e validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 163/06 e s. m. ed i., mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 163/06 e s. m. ed i., le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici e atti di pianificazione dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

Articolo 11: norme per la compilazione dei progetti

Nella compilazione dei progetti si dovrà scrupolosamente osservare sia le norme contenute nella normativa riguardante i lavori pubblici.

Il progetto, per ciascun livello, dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato dalla normativa vigente e, ove necessario, dalle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il progetto, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati e, dei limiti di spesa prestabiliti, dovrà assicurare:

- la qualità dell'opera e la rispondenza al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare;

- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di abbattimento delle barriere architettoniche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Gli studi e le indagini di tipo geognostico, chimico, biologico, i calcoli delle strutture in c.a e degli impianti ecc., necessari a corredo della progettazione, le terebrazioni dei siti, quant'altro non compreso tra le prestazioni progettuali, sono oggetto di separati incarichi a studi e/o ditte specializzate.

Articolo 12: il Responsabile del Procedimento – il Consulente Giuridico - Amministrativo

Il responsabile del procedimento, nell'ambito dell'attuazione di ciascun intervento, promuove la fase di progettazione, coordina le relative fasi, verifica la conformità dei progetti agli obiettivi dell'Amministrazione, assicurando la qualità complessiva della progettazione.

Il responsabile del procedimento verifica il rispetto dei termini fissati e collabora con il Direttore nell'attività di controllo.

Il responsabile del procedimento può ricoprire anche il ruolo di progettista.

Il consulente giuridico-amministrativo cura gli aspetti e le problematiche giuridico-amministrative degli atti di pianificazione, suggerendo le possibili soluzioni nell'osservanza delle normative vigenti.

Articolo 15: spese

Tutte le spese necessarie alla redazione dei progetti (strumenti topografici, PC e CAD, riproduzione elaborati, sopralluoghi ed eventuali misurazioni ecc.) ivi comprese quelle per le indagini specialistiche (geologiche, sondaggi, sismiche, analisi di laboratorio ecc.) sono a totale carico dell'Amministrazione.